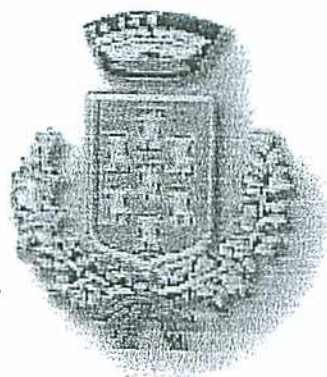


Comune di Giarre

Provincia di Catania



Regolamento sulle Consulte Comunali

57 MAR. 2013

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

“Consulte di settore”

Ai sensi dell'art. 70 dello Statuto Comunale, il Comune di Giarre istituisce le seguenti Consulte di Settore:

- Consulta dei Cittadini;
- Consulta dello Sport e del Tempo Libero;
- Consulta dell'Economia del Lavoro;
- Consulta della Cultura;
- Consulta dell'Ambiente e della Protezione Civile;
- Consulta del Volontariato Sociale;
- Consulta Giovanile;
- Consulta per la Famiglia e le Pari Opportunità;

ART. 2

“Funzioni delle Consulte”

Alle Consulte di Settore sono attribuite, nei rispettivi settori di competenza, le seguenti funzioni:

- a) emissione di pareri consultivi obbligatori e non vincolanti richiesti dagli organi dell'Amministrazione comunale;
- b) emissione, su propria iniziativa, di rilievi, direttive e proposte, relative alle attività, ai servizi e agli atti del Comune. I rilievi, le direttive e le proposte sono attivati per iniziativa autonoma delle Consulte.

ART. 3

“Pareri richiesti dagli organi dell'Amministrazione comunale”

La Giunta, il Consiglio e le Commissioni consiliari hanno facoltà di convocare una o più Consulte quando lo ritengono necessario.

Ai sensi dell'art. 70 dello Statuto Comunale i pareri richiesti alle Consulte, da parte degli organi dell'Amministrazione comunale, debbono essere a questa rimessi entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

ART. 4

“Modalità per l'istituzione”

1. Con le dovute forme di pubblicità, l'Amministrazione istituisce l'Albo delle Associazioni. L'Albo viene aggiornato annualmente per le nuove iscrizioni ovvero eventuali cancellazioni con provvedimento del Sindaco per propria iniziativa o su istanza delle Associazioni stesse.
2. Per le iscrizioni di cui la primo comma è sufficiente che le Associazioni presentino scrittura privata avente data certa dalla quale risultino le finalità, la sede, le fonti di finanziamento e i soggetti legittimati a rappresentare l'organismo (art. 71 Statuto Comunale).
3. Ogni Associazione può far parte di una sola Consulta.
4. Le istanze di nuove iscrizioni all'Albo devono essere prodotte entro il 30 novembre di ogni anno ed il Sindaco provvederà, entro il successivo 31 dicembre, ad emettere il relativo provvedimento.

ART. 5
"Organi della Consulta"

Sono organi della consulta il Presidente e l'Assemblea.

ART. 6
"Presidente"

Il Presidente della consulta è il Sindaco o un Assessore suo delegato e possiede le seguenti funzioni:

- a) Rappresenta la consulta, ne programma e ne dirige l'attività e ne cura il funzionamento.
 - b) Pone in essere tutti gli atti e le azioni necessarie per il conseguimento, da parte della consulta, degli obiettivi stabiliti dall'atto istitutivo, nello Statuto Comunale e in tutte le norme relative alla materia ed agli scopi della Consulta.
 - c) Istituisce, solo se ritenuti necessari al migliore funzionamento della Consulta, uno o più gruppi operativi che si occupino di specifiche attività e/o tematiche alla cui attività sovrintende, presiede e coordina.
 - d) Cura il rapporto con gli altri organi del Comune.
 - e) Cura la diffusione dell'informazione sulle attività della consulta.
 - f) Svolge tutte le altre funzioni attribuitegli con il presente atto e/o quelle da lui ritenute necessarie per un più efficace ed efficiente funzionamento della consulta.
- La carica di presidente della Consulta è gratuita.

ART. 7
"Assemblea"

1. I rappresentanti dei membri di diritto sono componenti di diritto dell'Assemblea;

L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, dal Presidente almeno una volta l'anno e comunque ogni qualvolta si discuta sugli argomenti elencati all'art. 18, con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, recapitato ai componenti della stessa almeno sette giorni prima di quello della seduta anche tramite posta elettronica;

L'Assemblea può essere convocata, con i mezzi ritenuti più idonei, in via straordinaria dal Presidente, ogni qual volta è ritenuto necessario, con avviso ai componenti della stessa almeno ventiquattro ore prima di quella della seduta;

L'Assemblea può essere altresì, convocata su iniziativa propria, previa formulazione di richiesta scritta al Presidente, da almeno ^{1/3 delle} 5 Associazioni.

Per la validità delle sedute delle Consulte è necessaria la presenza di almeno la metà dei loro componenti, in prima convocazione e di almeno 1/3 dei componenti in seconda convocazione: La partecipazione dei componenti alle sedute delle consulte comunali è a titolo gratuito.

L'Assemblea adotta le proprie decisioni con voto palese a maggioranza. Modalità diverse potranno essere stabilite di volta in volta dall'Assemblea;

I componenti dell'Assemblea hanno il dovere di partecipare alle sedute, collaborando con il Presidente al proficuo svolgimento dei lavori;

2. - Contribuisce a determinare il programma delle attività predisposto dal Presidente;
 - Esprime i pareri richiesti a qualunque titolo;
 - Svolge attività di consulenza per le materie di competenza;
 - Pone in essere tutte le attività e adotta tutti i provvedimenti, non di competenza del Presidente, necessari per la proficua, efficace, efficiente attività della Consulta anche se non previsti nel presente atto.

ART. 8 **"Gruppo Operativo"**

1. Il Presidente della Consulta se lo ritiene necessario può istituire, nominandone i componenti, uno o più gruppi operativi con il compito di coadiuvarlo nello svolgimento del suo mandato.
2. Con la istituzione di ogni gruppo operativo devono essere stabiliti il numero dei componenti, le competenze e le modalità di funzionamento.
3. Il Presidente della Consulta è membro dei gruppi di lavoro eventualmente costituiti che convoca, coordina e presiede.

ART. 9 **"Recesso dalla consulta"**

1. I componenti della Consulta possono recedere dal parteciparvi in qualunque momento;
2. Il recesso non necessita di presa d'atto e diviene efficace dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Presidente della Consulta che informerà l'Assemblea nella prima riunione successiva alla data di ricevimento del recesso;

ART. 10 **"Decadenza dei componenti della Consulta"**

1. Decade dalla carica di componente della Consulta chi:
 - a) viola reiteratamente le disposizioni dell'atto istitutivo e/o degli organi della Consulta;
 - b) non partecipa all'attività della Consulta;
 - c) pone in essere azioni contrarie alla finalità della Consulta;
2. La decadenza è disposta dal Presidente della Consulta, sentita l'Assemblea, e diviene efficace dalla data di comunicazione agli interessati della intervenuta decadenza da parte del Presidente della Consulta.

ART. 11 **"Riunioni congiunte"**

Più consulte possono decidere di riunirsi tra loro in seduta congiunta quando debbono trattare argomenti di comune interesse.

ART. 12
“Segretario”

Le funzioni di Segretario sono svolte da un componente dell'Assemblea.
Il Segretario viene nominato dal Presidente dell'Assemblea.

ART. 13
“Collaborazioni esterne”

Le Consulte possono avvalersi della collaborazione, a titolo gratuito, di tecnici o esperti interni ed esterni all'Amministrazione comunale, nonché di singoli ed associazioni non in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, che condividono le finalità della Consulta, e/o che hanno acquisito particolare merito nel settore di intervento della Consulta, e/o la cui attività è ritenuta utile per il conseguimento degli obiettivi di quest'ultima.

ART. 14
“Pareri espressi dalle Consulte”

Tutti i pareri, le proposte, le direttive ed i rilievi emessi dalle Consulte nonché i verbali delle singole sedute vengono trasmessi ai competenti organi dell'Amministrazione comunale ed al Presidente del Consiglio, i quali hanno l'obbligo di comunicare alle Consulte le determinazioni conseguentemente adottate.

ART. 15
“Visione degli atti dell'Amministrazione comunale”

Ciascun componente delle Consulte ha diritto a prendere visione degli atti dell'Amministrazione comunale, relativi al proprio settore di competenza, secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

ART. 16
“Sede”

La Consulta ha sede presso il Palazzo-Comunale o nelle sedi di volta in volta individuate dal Presidente della Consulta.

CONSULTA DEI CITTADINI

ART. 17

Tutte le associazioni iscritte nell'apposito Albo e le Consulte operanti nel territorio comunale iscritte nell'apposito Albo, e per esse i relativi Presidenti o loro delegati, costituiscono la "Consulta dei cittadini".

La Consulta dei cittadini si riunisce almeno una volta l'anno per esprimere pareri e formulare proposte in merito al bilancio preventivo, pluriennale e al piano triennale delle opere pubbliche.

ART. 18

La Consulta dei cittadini si riunisce altresì ogni qualvolta si deliberi su:

- impiego di contributi concessi dal Comune alle associazioni che operano nei campi di competenza delle singole consulte di settore;
- adozione piano regolatore generale e varianti al piano regolatore generale che attengano alla zonizzazione di piano e a nuove viabilità di rilevante interesse;
- piano viario;
- piano commerciale;
- istituzione e ristrutturazione di servizi pubblici.

CONSULTA DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

ART. 19

La Consulta comunale dello sport e del tempo libero è un organo consultivo di partecipazione popolare, espressione delle associazioni e federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva e del tempo libero che operano nel territorio comunale, del delegato del Coni e delle personalità competenti nel settore sport.

ART. 20

Con la costituzione della Consulta dello sport e del tempo libero, il Comune persegue l'obiettivo di dare voce alle numerose associazioni sportive e del tempo libero che sono sorte e si sono sviluppate negli ultimi anni, in assenza di organismi che ne garantiscano la rappresentanza, arricchendo così le proprie capacità di governo, nel settore dello sport, con la competenza specifica degli operatori dello sport agonistico ed amatoriale.

ART. 21

La Consulta dello sport e del tempo libero è composta dai membri così individuati:

- Dal Presidente della Commissione Consiliare competente;
- Dai rappresentanti legali o loro delegati delle associazioni di settore iscritte all'Albo;
- Dal rappresentante locale del CONI.

CONSULTA DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

ART. 22

La Consulta dell'Economia e del Lavoro è un organo consultivo di partecipazione popolare, espressione delle categorie, delle organizzazioni sindacali, degli esponenti locali del mondo produttivo ed economico, in grado di offrire un proprio contributo di idee alla individuazione degli obiettivi programmatici e delle scelte operative del Comune.

ART. 23

Di norma gli organi dell'Amministrazione comunale competenti richiedono il parere preventivo della Consulta ogni qualvolta debbono decidere sui programmi generali o piani riguardanti settori industriali, artigianali, turistici, dell'agricoltura, del commercio e del settore terziario in genere.

ART. 24

La Consulta dell'Economia e del Lavoro è composta da componenti nominati dal Sindaco su espressa segnalazione delle categorie e istituti di credito presenti ed operanti nel territorio comunale:

- dal Presidente della Commissione Consiliare competente.
- un rappresentante per ogni organizzazione sindacale;
- un rappresentante per ogni associazione di categoria operante nei settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura, del turismo e della cooperazione;
- da un rappresentante designato dagli istituti di credito con sportello presenti nel territorio;
- dal Dirigente della U.L.M.O. (Unione del lavoro e della massima occupazione);

CONSULTA DELLA CULTURA

ART. 25

La Consulta della Cultura è un organo consultivo, di partecipazione popolare espressione delle associazioni culturali.

ART. 26

La Consulta viene convocata per contribuire alla elaborazione del programma annuale delle attività culturali.

ART. 27

La Consulta della Cultura è composta dai membri così individuati:

- dal Presidente della Commissione consiliare competente.
- da un rappresentante per ciascuna Associazione culturale;
- dai tre Direttori di Circolo;
- dai Dirigenti scolastici delle scuole medie inferiori e superiori, da un rappresentante dei docenti di ciascun Istituto scolastico e dal Rappresentante di Istituto di ciascuna scuola media inferiore e superiore;

CONSULTA DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

ART. 28

La Consulta dell'Ambiente e della Protezione Civile è un organo consultivo, di partecipazione popolare, espressione delle associazioni ecologiste, ambientaliste e della Protezione Civile, nonché di persone che, per la loro esperienza professionale e per conoscenza tecnica e scientifica, siano in grado di suggerire programmi di intervento tesi a rendere attivo il rapporto tra conoscenza ed uso dei beni ambientali, tra sviluppo ed integrità dell'ecosistema.

ART. 29

Principale compito della Consulta è quello di affrontare le problematiche legate alla salvaguardia e alla valorizzazione del sistema ambientale, naturale ed urbano, nonché di valutare la compatibilità degli interventi nel territorio con il diritto alla tutela dell'ambiente, che il Comune riconosce ai cittadini.

ART. 30

La Consulta promuove iniziative tendenti a diffondere la conoscenza delle problematiche dell'ambiente per favorire lo sviluppo del volontariato nei settori della vigilanza ecologica e della protezione civile, perseguendo le seguenti finalità:

- favorire il pieno coinvolgimento del volontariato ed in particolare la massima valorizzazione delle sue risorse;
- acquisire le istanze e trattare le relative problematiche avanzate dalle Associazioni in merito all'organizzazione del sistema di protezione civile cittadino ed alla partecipazione dei volontari;
- favorire un'efficace programmazione per le attività di protezione civile nell'ambito della previsione, della prevenzione e dell'emergenza;
- essere, lo strumento di coordinamento del volontariato in emergenza ogni volta che il sindaco, autorità ordinaria di Protezione Civile, attraverso la sua struttura operativa, ritenga opportuno l'utilizzo del volontariato.

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alla disciplina del regolamento di Protezione Civile.

ART. 31

Gli organi dell'Amministrazione comunale competenti, ogni qualvolta debbono adottare un atto che comporti un impatto nel sistema urbano, di norma richiedono il preventivo parere della Consulta.

ART. 32

Sono iscritti in apposita sezione dall'Albo anche singoli cittadini che intendono prestare la propria opera, gratuitamente, per attività di Protezione Civile.

ART. 33

La Consulta dell'Ambiente e della Protezione Civile è composta dai membri così individuati:

- dal Presidente della Commissione consiliare competente;

- dal rappresentante eletto da ciascuna associazione di settore già iscritta all'albo;
- da un rappresentante dei cittadini iscritti nella sezione di cui al precedente art. 30 designato dall'Assemblea dei medesimi;
- da un rappresentante di ogni Ordine professionale tecnico nominato dal Sindaco.

LA CONSULTA DEL VOLONTARIATO SOCIALE

ART. 34

La Consulta del volontariato sociale è un organo consultivo di partecipazione popolare, espressione delle diverse associazioni del volontariato che intendono prestare la propria opera, gratuitamente, in attività socialmente utili, con particolare riferimento ai settori in cui operano i pubblici servizi.

La Consulta del volontariato sociale è, inoltre, strumento dell'ente locale per la promozione, la valorizzazione e il potenziamento del volontariato, nonché per il coordinamento delle risorse umane impegnate nel lavoro del volontariato sociale.

ART. 35

Le Associazioni del volontariato sono iscritte in un apposito Albo che verrà aggiornato con cadenza annuale.

ART. 36

La Consulta del volontariato sociale è composta dai membri così individuati:

- dal Presidente della Commissione consiliare competente;
- da un rappresentante per ogni Associazione di volontariato iscritta nell'apposito Albo;

CONSULTA GIOVANILE

ART. 37

La Consulta giovanile è un organismo tecnico-consultivo-propositivo del Comune di Giarre per l'affermazione e la tutela dei diritti dei giovani e per favorirne il rapporto con l'Ente Comune. Spettano alla Consulta i seguenti compiti:

- a) formulare progetti, programmi e quanto ritenuto utile in materia di politiche giovanili;
- b) esprimere parere sugli argomenti sottoposti dal Sindaco, dall'Assessore alle Politiche giovanili, dal Presidente del Consiglio e dai membri della Commissione consiliare competente. In ogni caso il parere va reso entro il termine richiesto, comunque non oltre quindici giorni. Decorso tale termine si prescinde dal parere;
- c) svolgere inchieste, indagini e studi rivolti ad approfondire la conoscenza dei bisogni del mondo giovanile giarrese;
- d) approfondire, esaminare e fare proposte sul rapporto tra Comune e realtà giovanile;
- e) proporre l'organizzazione di convegni, dibattiti e ricerche in materia di politiche giovanili;
- f) instaurare rapporti con realtà giovanili dei Comuni limitrofi e dei Comuni dell'Unione Europea.

ART. 38

La Consulta è costituita:

- a) dai rappresentanti delle Associazioni di carattere giovanile operanti nel territorio, risultanti iscritte all'Albo e dai rappresentanti espressione dei movimenti e Associazioni di carattere nazionale/internazionale, in misura di un delegato per ciascuna;
- b) un rappresentante degli studenti per ciascuna scuola media superiore esistente nel territorio comunale, eletto con metodo democratico, secondo modalità individuate da ciascun Consiglio di Istituto;
- c) I componenti della Consulta non devono superare, al momento del loro insediamento, i trentacinque anni di età, né avere un'età inferiore ad anni sedici.

La carica di componente della Consulta è a titolo gratuito ed è incompatibile con qualsiasi carica politico-istituzionale.

CONSULTA PER LA FAMIGLIA E LE PARI OPPORTUNITA'

ART. 39

La Consulta per la Famiglia e le Pari Opportunità è un organo consultivo di partecipazione popolare, espressione delle diverse associazioni a tutela della famiglia e delle associazioni femminili per le pari opportunità e per la famiglia presenti nel territorio in attuazione degli artt. 6 e 7 dello Statuto Comunale.

ART. 40

La Consulta promuove le azioni volte alla tutela della famiglia, intesa come società primaria naturale, e gli strumenti per la creazione delle azioni positive volte all'eliminazione delle discriminazioni "indirette" assumendo un modello culturale che valorizzi la differenza di genere come risorsa per la crescita della società.

La Consulta promuove inoltre le azioni volte alla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo.

ART. 41

La Consulta per la Famiglia e le Pari Opportunità è costituita:

- a) dai rappresentanti delle associazioni di settore iscritte all'Albo;
- b) da un rappresentante per ciascun comitato di pari opportunità di dipendenti pubblici e privati.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 42

Il presente regolamento è pubblicato all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni, nonché nel sito Internet del Comune di Giarre.

ART. 43

Il regolamento è a disposizione del pubblico presso gli uffici e servizi comunali, nonché nel sito internet del Comune di Giarre.

La Giunta comunale promuove ogni altra forma di pubblicità idonea ad assicurare la conoscenza da parte dei cittadini dei contenuti del presente regolamento.

INDICE

- DISPOSIZIONI GENERALI	>> Pag. 1
- CONSULTA DEI CITTADINI	>> Pag. 5
- CONSULTA DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO	>> Pag. 5
- CONSULTA DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO	>> Pag. 6
- CONSULTA DELLA CULTURA	>> Pag. 6
- CONSULTA DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE	>> Pag. 7
- CONSULTA DEL VOLONTARIATO SOCIALE	>> Pag. 8
- CONSULTA GIOVANILE	>> Pag. 8
- CONSULTA PER LA FAMIGLIA E LE PARI OPPORTUNITA'	>> Pag. 9
- DISPOSIZIONI FINALI	>> Pag. 10